



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di PALERMO

REVISORE UNICO

Verbale n. 7/2024

Oggetto: “Approvazione tariffe TARI anno 2024 in conformità al piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti (PEF) anni 2024-2025”.

L'anno 2024, il giorno 13 del mese di giugno

l'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

ha esaminato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale di cui in oggetto per esprimere il relativo parere

Premesso che:

- ha ricevuto in data 13.06.2024 tramite pec protocollo n. 10531, la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: **“Approvazione tariffe TARI anno 2024”**;
- ha ricevuto in data 13.06.2024 tramite pec protocollo n. 10520, la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: **“Preso Atto Aggiornamento Piano Economico Finanziario PEF 2024-2025, ai sensi delle Deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF, per l'anno 2024, come previsto dal MTR-2 E QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E LOCALE VIGENTE”**;
- ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, come da carte di lavoro acquisite agli atti, al fine del rilascio del richiesto parere;
- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino

al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; - che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); - che l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

- Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- Dato atto che quest'anno la scadenza è stata prorogata al 30 giugno con la legge di conversione del decreto 39 del 2024 (bonus edilizi). Nella conversione del decreto è stato inserito un emendamento che da tempo fino al 30 giugno agli enti locali per determinare le tariffe della Tari;

Esaminata

- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale di cui in oggetto;
- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione de qua;

Atteso che

- le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) che riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati secondo i dettami del D.P.R. 27.04.1998, n. 158 e dalle norme di Legge in materia;
- l'importo delle tariffe per come deliberate sono previste nel bilancio di previsione 2024-2026;
- la delibera di G.C. n. 89 del 31/08/2023 con cui è stato approvato il PEG 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 12/07/2023 con cui è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 12/07/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e nota integrativa;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18/04/2024 avente per oggetto: "Modifica Regolamento per La Disciplina della Tassa Rifiuti (Tari). Ai Sensi della Deliberazione Arera N. 15/2022/R/Rif Del 18/01/2022";

Atteso che

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera a), stabilisce testualmente: “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera b), stabilisce testualmente: “a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

Rilevato che

- l'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ha innovato l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati entro il 28 ottobre;

- gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF del 22.11.2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- il PEF rappresenta il documento indispensabile che consente al Comune di procedere alla determinazione delle tariffe per l'anno 2024 al fine di prevedere un gettito a copertura integrale dei costi del servizio;

Preso atto

- delibera di ARERA n. 444 del 31.10.2019, disposizioni in materia di trasparenza;
- delibera di ARERA n. 15/2022 ad oggetto: Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
- delibera ARERA 03.8.2021;
- delibera ARERA 26.10.2021 (valorizzazioni di parametri alla base del calcolo);
- delibera ARERA 04.11.2021 (approvazione schemi tipi);
- delibera dell'Autorità 21 febbraio 2023, 62/2023/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 62/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani" e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3.08.2023 avente ad oggetto "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- la Deliberazione n. 1/DTAC/2023 del 6.11.2023 avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, che prevede la validazione del piano finanziario;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Piano Economico Finanziario, redatto dal competente settore, validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il cui ammontare è pari ad **euro 868.128,00**;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- il regolamento comunale che disciplina la TARI;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**Approvazione tariffe TARI anno 2024 in conformità al piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti (PEF) anni 2024-2025**”.

INVITA

inoltre il funzionario responsabile a provvedere alla pubblicazione dell'atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero e delle finanze nei termini di legge.

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria dell'Ente

Dott. Giuseppe Trunfio